

Allegato A

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI FINO ALLA SOGLIA DEI 40.000 EURO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

1. Il presente Documento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del Dlgs 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale – ove previsti – di cui all'art. 100 del Dlgs 36/2023, presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, così come disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, di seguito denominato “Codice” e ai fini di richieste di autorizzazioni di affidamento in subappalto;
2. Il presente Documento ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice;
3. La stazione appaltante, nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alla sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge 190/2012).
4. Controlli puntuali sulle dichiarazioni dovranno inoltre eseguirsi laddove emerga incoerenza palese delle informazioni rese, inattendibilità evidente delle stesse, imprecisioni e omissioni tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e, comunque, in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa un'adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;
5. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
6. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I Controlli sono effettuati a campione all'interno di ciascun Servizio su un numero

predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

2. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ricevute nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, di competenza di ciascun Servizio, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Il numero totale delle dichiarazioni da controllare, sul quale calcolare il campione, comprende anche le dichiarazioni eventualmente già sottoposte a controllo puntuale. Qualora risulti estratta una dichiarazione già oggetto di controllo puntuale non si procede a nuova estrazione e non si dà corso ad ulteriore controllo.

4. I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- Entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01/01 al 30/06);
- Entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 31/07 al 31/12).

5. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante utilizzo dell'applicazione "Generatore di numeri casuali" presente all'indirizzo <https://randraw.it/numero-casuale> previa predisposizione di un Elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di pubblicazione delle relative "decisioni a contrarre";

6. L'Elenco numerato di cui al punto 5 è estratto dal gestionale SFERA- *Gestione Atti Amministrativi* mediante utilizzo della funzione di ricerca e filtro per data e Servizio; si procederà ad accurata selezione dei provvedimenti di affidamento sotto la soglia dei € 40.000;

7. Il sorteggio è effettuato di norma alla presenza del responsabile del servizio Provveditorato e di un collaboratore individuato tra i dipendenti del Servizio di riferimento. Di tale operazione viene redatto un succinto verbale da conservare agli atti.

8. Gli affidamenti oggetto di campionamento saranno trasmessi ai RUP designati nell'ambito dei singoli procedimenti affinché provvedano ad effettuare gli opportuni controlli sulle rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inviate dagli operatori economici aggiudicatari.

9. Il risultato delle verifiche effettuate è documentato con apposito Verbale.

ART. 3 – ESITO DEI CONTROLLI

1. Laddove dai controlli effettuati si riscontrasse l'assenza dei requisiti autodichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, alla comunicazione all'ANAC, alla denuncia alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 76 DPR 445 / 2000 e alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

2. Nel caso di contratti in corso si procederà, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

ART. 4 - EFFICACIA

1. Le presenti disposizioni entreranno in vigore dopo il quindicesimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, affidate a far data dal giorno della predetta pubblicazione.

2. Il presente Documento ha una validità annuale dalla data di pubblicazione, che verrà automaticamente prorogata di anno in anno qualora non intervengano contrastanti norme vincolanti.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E
SISTEMI INFORMATIVI**

Dott.ssa Bassani Silva

(Firmato digitalmente)